



COMUNE DI ROCCA PIETORE
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione consiliare n.42 del 26.11.2009

COMUNE DI ROCCA PIETORE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SOMMARIO

TITOLO I - disposizioni generali

articolo 1 - sede

articolo 2 - esposizione della bandiera

TITOLO II - Organi del Consiglio

articolo 3 - Presidente del Consiglio

articolo 4 - composizione dei gruppi consiliari

articolo 5 - conferenza dei capigruppo

articolo 6 - commissioni consiliari

TITOLO III - Programmazione dei lavori

articolo 7 - calendario e ordine dei lavori

articolo 8 - convocazione del Consiglio

articolo 9 - deposito delle proposte e degli emendamenti

TITOLO IV - Funzionamento del Consiglio

articolo 10 - sedute pubbliche

articolo 11 - intervento di terzi

articolo 12 - sedute segrete

articolo 13 - intervento alle sedute

articolo 14 - decisioni del Presidente del Consiglio

articolo 15— verifica del numero legale

TITOLO V – Svolgimento della seduta , discussione, votazioni

articolo 16 - svolgimento della seduta

articolo 17 - dibattiti a carattere non deliberativo

articolo 18 - durata degli interventi

articolo 19 - mozione d'ordine e fatto personale

articolo 20 - questione pregiudiziale e domanda sospensiva

articolo 21 - sospensione della seduta

articolo 22 - mancanza del numero legale

articolo 23 - dichiarazione di voto e repliche

articolo 24 - ordine delle votazioni

articolo 25 - votazioni e validità delle deliberazioni

articolo 26 - obbligo di astensione

articolo 27 - votazioni palesi

articolo 28 - votazione segrete

articolo 29 - esito delle votazioni chiusura della discussione

articolo 30 - assistenza alle sedute

articolo 31 - verbalizzazione e approvazione

TITOLO VI -Indirizzo, controllo

articolo 32 - notizie e informazioni

articolo 33 - domande di attualità

articolo 34 - interrogazioni ed interpellanze

articolo 35 - disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

articolo 36 - mozioni

TITOLO VII -Disposizioni varie

articolo – 38 casi non disciplinati

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - Disposizioni generali

articolo 1 - sede

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella sala allo scopo destinata nella sede comunale.
2. Il Consiglio comunale può riunirsi in sede diversa da quella abituale, per determinazione del Presidente del Consiglio o su decisione del Consiglio stesso.
3. Il Presidente ne dà avviso alla cittadinanza con manifesti.

articolo 2 - esposizione della bandiera

1. La bandiera italiana, quelle dell'Unione Europea e della Regione del Veneto, sono esposti dalla sede comunale il mattino del giorno in cui si riunisce il Consiglio e vi restano sino al termine della seduta.

TITOLO II - Organi del Consiglio

articolo 3 - Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio.
2. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vicesindaco se consigliere; qualora il Vicesindaco sia un assessore esterno la presidenza spetta al Consigliere anziano.
3. In conformità all'art. 11 dello statuto rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

articolo 4 - composizione dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti ai sensi dell'art. 20 dello statuto.
2. La richiesta di passaggio da un gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal capogruppo del gruppo cui si chiede di aderire.
3. Qualora i consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo siano due o più di due possono costituire un nuovo gruppo.

articolo 5 - conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, di cui all'art.21 dello statuto, è organismo consultivo del Presidente del Consiglio che la presiede; concorre a definire la programmazione dell'attività consiliare ed esercita le funzioni stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento ed altre ancora che ad essa siano attribuite dal Consiglio Comunale.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e in caso di urgenza, prescindendo da qualsiasi formalità.
3. Essa può essere convocata anche su richiesta scritta e motivata di un solo Capogruppo
4. Ciascun capogruppo può delegare altro componente del gruppo a rappresentarlo nella conferenza.
5. Spetta altresì ad essa proporre al Consiglio comunale, per il tramite del Sindaco modificazioni o integrazioni dello statuto e dei regolamenti ed esaminare quesiti relativi all'interpretazione o all'applicazione del regolamento del Consiglio comunale, riferendone se del caso al Consiglio stesso.
6. Il Segretario comunale o suo delegato funge da segretario della conferenza dei capigruppo.

Articolo 6 - Commissioni consiliari

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto comunale con apposito regolamento il Consiglio comunale potrà istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali.

TITOLO III – Programmazione dei Lavori

Articolo 7 – Calendario e ordine dei Lavori

1. L'ordine del giorno costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio comunale che può, qualora lo ritenga opportuno ai fini della programmazione dei lavori del Consiglio, sentire la Conferenza dei capigruppo.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta comunale e ai Consiglieri comunali.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

articolo 8 - convocazione del Consiglio

1. Qualora un consigliere abbia il proprio domicilio fuori dal Comune, deve segnalare alla segreteria generale, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un indirizzo entro il territorio comunale presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In difetto, si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.
2. I giorni previsti dallo statuto per la consegna degli avvisi di convocazione debbono essere completamente liberi, e non si computano in essi né il giorno della consegna dell'avviso, né quello in cui ha luogo la seduta. **Si computano invece i giorni festivi.**

Articolo 9 - deposito delle proposte e degli emendamenti

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, corredati dai documenti istruttori e dai pareri previsti, sono depositati presso la segreteria comunale almeno due giorni interi, esclusi i festivi, prima di quello fissato per l'inizio della seduta. Nelle convocazioni d'urgenza le proposte di deliberazione devono essere depositate contemporaneamente alla notifica degli avvisi di convocazione.
2. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta sia festivo, entro le ore 12 del giorno della seduta. Qualora il Consiglio sia convocato in via d'urgenza gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria comunale all'inizio della seduta stessa.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco del Sindaco, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo o a modificazioni di lieve entità.

TITOLO IV - Funzionamento del Consiglio

articolo 10 - sedute pubbliche

1. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione.

articolo 11 - intervento di terzi

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri, può invitare alle adunanze consiliari impiegati del Comune, consulenti, esperti o altri soggetti esterni al Consiglio per rendere relazioni o informazioni.

articolo 12 - sedute segrete

1. Le sedute sono segrete quando si tratti argomenti che comportino apprezzamenti sulle persone.
2. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio delibera senza discussione.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.

articolo 13 - intervento alle sedute

1. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta consiliare devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio o al Segretario comunale, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.

articolo 14 - decisioni del Presidente del Consiglio

1. Contro le decisioni del Presidente ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide seduta stante senza discussione. Sono escluse da tale limite le decisioni concernenti l'ordine pubblico che vengono assunte sotto la totale responsabilità del Presidente.

articolo 15 - verifica del numero legale

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere da parte del Segretario all'appello nominale.
2. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda a un secondo ed eventualmente a un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. L'apertura della seduta non può però essere protratta di oltre trenta minuti da quella fissata nell'avviso di convocazione.
3. Qualora, decorso il tempo stabilito al comma 2, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.

TITOLO V- Discussione, votazione delle proposte

articolo 16 - svolgimento della seduta

1. Il Presidente all'inizio di seduta può dare comunicazioni sulle quali si può aprire un dibattito solo su decisione del Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio che l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sia mutato e la proposta si ritiene accettata se non si oppone la maggioranza dei consiglieri presenti.
3. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da tre consiglieri o da un capogruppo. In questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. La richiesta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

articolo 17 - dibattiti a carattere non deliberativo

1. Il Consiglio può discutere su fatti che interessano la comunità, purché il dibattito non dia luogo a deliberazione.
2. Il dibattito può essere richiesto da ciascun consigliere all'inizio della seduta.
3. Il Consiglio decide, senza discussione, per alzata di mano .
4. Ogni consigliere può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti, e il tempo massimo impiegato da ciascun gruppo consiliare non può eccedere i dieci minuti.

articolo 18 - durata degli interventi

1. Quando non sia diversamente stabilito in seno alla Conferenza dei capigruppo, ciascun consigliere può intervenire per dieci minuti nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente che la concede seguendo l'ordine delle richieste. Ciascun consigliere può intervenire una seconda volta per non più di cinque minuti.
2. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di tre minuti.

articolo 19- mozione d'ordine e fatto personale

1. A ciascun consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della legge o del regolamento.
2. Il consigliere che chieda di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola.

3. A ciascun consigliere è consentito altresì intervenire per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite affermazioni diverse da quelle espresse.
4. Sulla ammissibilità dell'intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente .

articolo 20 - questione pregiudiziale e domanda sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la discussione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun consigliere dopo la presentazione della proposta e prima che abbia inizio la discussione.
2. Le domande sospensive e le questioni pregiudiziali possono essere presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e le rispettive richieste siano sottoscritte da almeno tre consiglieri.
3. Sulle domande e proposte di cui al comma 1 e 2 decide il Consiglio senza discussione.

articolo 21 - sospensione della seduta

1. In apertura di seduta o prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno ciascun consigliere può proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente. Sulla proposta decide il Consiglio senza discussione.

articolo 22 - mancanza del numero legale

1. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la seduta , il Presidente, dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta; in caso opposto, la dichiara sciolta.
2. Ciascun consigliere può chiedere al Presidente la verifica del numero legale .

articolo 23 - dichiarazione di voto

1. Esauriti gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal capogruppo, o da un altro consigliere del medesimo gruppo, per la durata massima di tre minuti.
3. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dal voto dichiarato dal proprio gruppo.

articolo 24 - ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;
 - c) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
 - d) la proposta principale.
2. E' altresì facoltà del Presidente derogare l'ordine di votazione ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.

articolo 25 - votazioni e validità delle deliberazioni

1. Ogni proposta richiede una distinta votazione.
2. Le votazioni sono sempre palesi, tranne che nell'ipotesi disciplinata all'art.28.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.
4. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.
5. In caso di parità di voti la proposta è da considerarsi non approvata.

6. Coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione devono uscire dall'emiciclo e non si computano nel numero dei votanti.
7. Qualora il Presidente ritenga che una votazione sia dubbia nel suo risultato, lo fa ripetere con la partecipazione dei soli consiglieri presenti alla prima votazione.

articolo 26 - obbligo di astensione

1. Si fa espresso rinvio all'art. 23 dello Statuto.
2. Qualora sia tenuto ad astenersi il segretario comunale, lo stesso viene sostituito nella sua funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal Presidente.

articolo 27 - votazioni palesi

1. Le votazioni palesi avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale.
2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, pur essendo presenti al momento della votazione, dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

articolo 28 - votazioni segrete

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere l'apprezzamento e la valutazione della qualità e dei comportamenti delle persone.
2. Nell'ipotesi del comma 1°, ciascun consigliere può chiedere che si passi a votazione segreta, e sulla richiesta decide il Consiglio senza discussione.
3. Le votazioni segrete avvengono per schede.
4. Il Presidente procede alle operazioni di voto con l'assistenza di due scrutatori dal lui designati di cui uno della minoranza.
5. Nelle votazioni segrete, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti.

articolo 29 - esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'eventuale assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti; annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.

articolo 30 - assistenza alle sedute

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dal sindaco e dai consiglieri.

articolo 31 - verbalizzazione e approvazione dei verbali

1. Delle sedute pubbliche è steso dal Segretario processo verbale che deve indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.
3. I processi verbali delle sedute sono dati per letti e approvati nella prima seduta utile.
4. Eventuali rettifiche o integrazioni sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all'approvazione.
5. Le rettifiche sono lette dal proponente; se vi è opposizione, è data la parola all'opponente o al primo di essi se sono più d'uno, e a un consigliere in senso contrario; indi il Consiglio vota, dopodiché il Presidente proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.
6. Durante gli interventi di cui al comma 5°, non è concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.
7. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie

per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei consiglieri intervenuti e, se vi sia stata votazione, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

8. I verbali dell'ultima seduta di un Consiglio non più in carica sono depositati presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione a ciascun consigliere. Decorsi dieci giorni, durante i quali ciascun consigliere può depositare eventuali rettifiche, i verbali sono approvati dalla Giunta che, se del caso, può sentire i consiglieri che chiedono la rettifica o l'integrazione.

TITOLO VI - Indirizzo, controllo

articolo 32 - diritto di iniziativa

1. Ciascun consigliere può esercitare la prerogativa di cui al comma precedente inviando al Presidente del consiglio proposte di deliberazioni redatte in forma scritta eventualmente accompagnate da relazioni illustrative e da ogni altra documentazione ritenuta utile.
2. Il Presidente trasmette immediatamente la proposta e i relativi allegati al Segretario Comunale per l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del TU. 267/2000.

articolo 33 - notizie e informazioni

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Gli stessi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e devono, in ogni caso, utilizzare le informazioni limitatamente alle finalità di cui al comma 1.
3. La richiesta di accesso del consigliere non può essere genericamente formulata, ma deve consentire una seppur minima identificazione dei documenti che essi intendono consultare.

articolo 34 - domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, possono essere consegnate al Presidente sino a un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. Il sindaco o l'assessore competente rispondono alla domanda del consigliere nel tempo massimo di due minuti; uguale tempo è concesso al consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il sindaco o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, o se è decorso il tempo di cui al comma 5°, la domanda d'attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione o in interpellanza, che viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. In caso diverso essa decade.
5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i dieci minuti.

articolo 35 - interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco, circa i motivi della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'amministrazione comunale.

articolo 36 - disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze.

1. Il consigliere interrogante o interpellante può chiedere che all'interrogazione o all'interpellanza venga data risposta scritta, che deve essere a disposizione del consigliere presso la segreteria generale entro trenta giorni.
2. Con le eccezioni stabilite dal presente articolo, alle interrogazioni e alle interpellanze pervenute almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio, e comunque se l'ordine del giorno ancora

non è stato diramato, è data risposta in Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.

3. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente, l'interrogazione o l'interpellanza viene rinviata alla seduta successiva. Qualora l'interrogazione o l'interpellanza siano sottoscritte da più consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
4. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente non può eccedere i cinque minuti. Il Sindaco o l'Assessore competente possono sempre dichiarare di non rispondere, o di voler differire la risposta, illustrandone i motivi.
5. L'interrogante o l'interpellante parlano per non più di tre minuti, dopo aver ottenuto la risposta, per dichiarare se siano o no soddisfatti.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 5° sono consentite solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza.

articolo 37 - mozioni

1. La mozione consiste nella proposta tendente a provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto da almeno tre consiglieri o da un capogruppo e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio della prima seduta utile successiva, purché pervenute almeno dieci giorni prima della seduta stessa, e comunque se l'ordine del giorno ancora non è stato diramato.
3. Fermo il numero di presentatori di cui al comma 2°, in mozione può essere altresì trasformata seduta stante una interpellanza, a seguito della dichiarazione di insoddisfazione dell'interpellante. In tal caso la proposta deve essere, a pena di decadenza, consegnata per iscritto alla segreteria comunale dai suddetti presentatori, entro le successive 24 ore e viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Le mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, o, diversamente, alla prima seduta utile.
5. Le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interpellanti sono iscritti a parlare, dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare, secondo l'ordine di presentazione delle interpellanze.
6. La mozione è illustrata dal primo firmatario, per un tempo massimo di cinque minuti.

TITOLO VII - disposizioni varie

articolo 38 - casi non disciplinati

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, non disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, decide il Consiglio.

Bozza novembre 2009